




Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Misure minime per la detenzione di ovini



Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Dimensioni nella stabulazione individuale

Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 52 cpv. 4 OPAn).

	Pecore	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Superficie del box per capo, m ²	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0

1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

Dimensioni nella stabulazione in gruppo

	Agnelli fino a 20 kg	Animali giovani 20-50 kg	Pecore ¹⁾ 50-70 kg	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
				70-90 kg	oltre 90 kg	70-90 kg	oltre 90 kg
Larghezza della posta di foraggiamento per capo ³⁾ , cm	20	30	35	40	50	60	70
Superficie del box per capo, m ²	0.3 ⁴⁾	0.6	1.0	1.2	1.5	1.5 ⁵⁾	1.8 ⁵⁾

- 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
- 3) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
- 4) La superficie del box deve essere di almeno 1 m².
- 5) Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3 OPAn

Detenzione adeguata degli animali

1. Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2. I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
3. L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
4. Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 10 OPAn

Requisiti minimi

1. I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
2. Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3. L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Art. 52 OPAn

Detenzione

1. Gli ovini non possono essere tenuti legati.
2. Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
3. Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
4. Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.